


16 GIU. 1988



Per copia conforme
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Geom. Pericle Calvaresi)



IL SINDACO
(Dot. Carlo LIONERINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere della Commissione Edilizia

del *[Signature]* 20 APR. 1988

FAVOREVOLE

Allegato alla deliberazione consiliare n°450 del 26.3.1985

MUNE MONTEROTONDO		PROVINCIA ROMA	LOCALITA'		
OGGETTISTI :h. VINCENZO DE ANGELIS <i>[Signature]</i> :h. FRANCO TEGOLINI (studio STEMM) <i>[Signature]</i>		PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO (TITOLO IV° LEGGE 457/1979) REGIONE LAZIO ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI Visto ai fini dell'art. 13 della legge 2/2/1974 n. 64 Il Dirigente dell'Ufficio 31.1 (Dot. Arch. Antonio Trupiano) <i>[Signature]</i>			
IL SINDACO <i>[Signature]</i>		OGGETTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE			
IL SEGRETARIO COMUNALE <i>[Signature]</i>		scala	n° stralcio	n° variante	
MMITTENTE MUNE DI MONTEROTONDO		DATA	NUMERO	TAVOLA	
SEGNA TORE		VISTO			
tituisce il:		sostituito dal:			
		02 09		22	



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6
14

Titolo 1° - Disposizioni Generali

Art. 1 - Individuazione dell'area

La presente normativa si riferisce alla zona A (Conservazione e Risanamento) del PRG comunale comprendente le parti del centro abitato di Monterotondo dotate di caratteristiche storiche, artistiche e ambientali.

Tali aree definite dal PRG vigente zone territoriali omogenee "A" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4. 1968 n. 1444, sono state anche definite con delibera del Consiglio Comunale n. 241 del 15.7.1983 come zona di recupero ai sensi della L. 5.8.1978 n. 457.

Art. 2 - Finalità

Le presenti norme integrano i contenuti dell'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e in particolare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) il mantenimento dei caratteri originari del centro storico e la sua rivitalizzazione come luogo di più intensi scambi sociali e sede privilegiata, oltre che della residenza anche di attività culturali, socia-



- li, amministrative e commerciali nell'ambito di un equilibrato sviluppo dell'intera struttura urbana;
- b) il miglioramento ed il potenziamento delle attuali condizioni abitative in modo da contribuire ad evitare l'abbandono e il degrado del patrimonio edilizio esistente;
 - c) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico e monumentale;
 - d) il risanamento ed il recupero del patrimonio edilizio degradato, sottoutilizzato e abbandonato;
 - e) il decentramento in altre zone più idonee delle attività moleste o incompatibili con la struttura del centro storico;
 - f) l'integrazione ed il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 3 - Durata

La durata delle presenti norme è fissata in anni 10 dalla data di approvazione del Piano di Recupero. Rimane peraltro fermo, a tempo indeterminato, l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni stabilite dal Piano di Recupero.

Art. 4 - Elementi integrativi delle norme

Sono allegate alla relazione le norme tecniche di attuazione e le seguenti Tavole suddivise in tre sezioni

11
Ej
Hj

(analisi, progetto generale e progetto dei comparti) co
stituenti gli elaborati grafici del Piano di Recupero.

A) Sezione - Analisi

- Tav. 1 - Conduzione economica degli alloggi
- Tav. 2 - Numero dei piani degli edifici
- Tav. 3 - Destinazione d'uso attuale nei piani terra
- Tav. 4 - Condizione statica degli edifici
- Tav. 5 - Tipi di copertura
- Tav. 6 - Tipi di rivestimenti della superficie muraria

B) Sezione - Progetto Generale

- Tav. 7 - Tipi di intervento
- Tav. 8 - Destinazione d'uso dei piani terra
- Tav. 9 - Destinazione d'uso dei piani superiori

C) Sezione - Progetti comparti 1a - 1b - 2 - 3

- Tav.10 - Tipi d'intervento (comparto 1a)
- Tav.11 - Tipi d'intervento (comparto 1b)
- Tav.12 - Tipi d'intervento (comparto 2)
- Tav.13 - Tipi d'intervento (comparto 3)
- Tav.14 - Destinazione d'uso dei piani terra (comparto 1a)
- Tav.15 - Destinazione d'uso dei piani terra (comparto 1b)
- Tav.16 - Destinazione d'uso dei piani terra (comparto 2)
- Tav.17 - Destinazione d'uso dei piani terra (comparto 3)
- Tav.18 - Destinazione d'uso dei piani superiori
(comparto 1a)
- Tav.19 - Destinazione d'uso dei piani superiori
(comparto 1b)
- Tav.20 - Destinazione d'uso dei piani superiori
(comparto 2)
- Tav.21 - Destinazione d'uso dei piani superiori
(comparto 3)
- Tav.22 - Norme tecniche di attuazione
- Tav.23 - Elenco delle Ditte espropriande



G
ly

Titolo II° - Attuazione del Piano

Art. 5 - Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono i seguenti:

- I) Manutenzione ordinaria (Mo): definita dalla lettera a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457 e precisamente: "interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
- II) Manutenzione straordinaria (Ms): definita dalla lettera b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457 e precisamente "interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso".

Tali interventi consistono in particolare in:

- a) il refacimento di intonaci interni, pavimenti e tinteggiature, refacimento o sostituzione di infissi interni;
- b) il refacimento o la sostituzione di infissi esterni mantenendo i tipi originali con divieto di aprire nuovi vani, di modificare le attuali aperture

COMUNE

di porte esterne e finestre, nonché le relative cornici, soglie e riquadrature, di modificare i tipi preesistenti di intonaci, rivestimenti e coloratura di prospetti esterni;

- c) il rifacimento e consolidamento di strutture fatiscenti (murature, solai di calpestio, di copertura e scale) con l'obbligo di mantenere le caratteristiche dei manti di copertura (in coppi alla romana) ed i loro comignoli e con divieto di incrementare la superficie utile e di modificare le quote di imposta dei solai stessi;
- d) l'esecuzione di tramezzi interni, anche allo scopo di realizzare servizi igienici (per i quali si ammette la ventilazione artificiale) con divieto di modificare la struttura muraria esistente, ad eccezione di apertura di indispensabili vani porta di limitata ampiezza;
- e) l'installazione e ammodernamento di impianti tecnologici, quali, ad esempio, impianti di ascensore, di riscaldamento, di condizionamento, del gas, idrici, fognatizi, elettrici, ecc.

III) Restauro scientifico (Rs): prevede la conservazione integrale delle caratteristiche architettoniche, strutturali, morfologiche, distributive, materiche e cromatiche dell'edificio ed in particolare:

- a) il restauro e/o il ripristino filologico delle facciate, degli ambienti interni e delle coperture;
- b) il restauro e/o il ripristino degli spazi liberi di pertinenza;

- c) il consolidamento con sostituzione delle parti in recuperabili senza modificazioni della posizione relativa di tutti gli elementi strutturali;
- d) l'eliminazione delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente definite come parti in congrue;
- e) l'installazione di impianti tecnologici, igienici e sanitari, strettamente necessari.

IV) Risanamento conservativo e parziale Ristrutturazione(RR): prevede il mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche, dell'edificio ed in particolare:

- a) la conservazione e/o il ripristino dei seguenti elementi caratteristici della tipologia:
 - la struttura muraria;
 - la disposizione in altezza dei solai;
 - la posizione della scala;
 - la disposizione e le proporzioni delle aperture esterne;
- b) la conservazione delle caratteristiche materiche e cromatiche;
- c) la modifica delle unità immobiliari, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche indicate nel precedente par. a);
- d) la modifica delle attuali destinazioni d'uso purchè rispettino le indicazioni delle tavv. n. 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- e) l'eliminazione delle sovrastrutture precarie;
- f) la possibilità di incrementare le superfici utili ed i volumi fino ad un massimo non superiore ri-

COMUN

spettivamente a:

- $0,50 \times Sc$

- $0,50 \times Sc \times 3,00$

dove:

Sc: superficie coperta totale rappresentata dalla proiezione orizzontale dell'edificio allo spiccato espressa in metri quadrati.

Tale incremento di volume è consentito purchè le quote di imposta e di colmo dei tetti siano inferiori o uguali a quelle più elevate esistenti all'interno dell'isolato, ovvero per gli edifici ubicati all'interno dei comparti 12, 16, 2 e 3 secondo le prescrizioni delle tavole 10, 11, 12, 13.

- g) le opere murarie interne necessarie all'installazione degli impianti tecnologici necessari;
- h) la sostituzione delle parti strutturali, tranne la struttura muraria principale.

V) Ristrutturazione edilizia (Re): definita dalla lettera b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 547 e precisamente: "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti, a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

In particolare gli interventi di ristrutturazione edi

MUN

lizia possono comportare:

- a) la trasformazione dell'edificio con interventi che possono arrivare fino alla demolizione e ricostruzione nel rispetto dei volumi e delle superfici utili attuali;
- b) la modifica delle unità immobiliari;
- c) la modifica delle destinazioni d'uso attuali purchè rispettino le indicazioni delle tavv. 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- d) la possibilità di incrementare le superfici utili e i volumi fino ad un massimo non superiore rispettivamente a: $0,50 \times Sc$

$0,50 \times Sc \times 3,00$ dove:

Sc: superficie coperta totale rappresentata dalla proiezione orizzontale dello spiccato dell'edificio.

Tale incremento dei volumi è consentito purchè la quota d'imposta e di colmo del tetto siano inferiori o uguali a quelle più elevate esistenti all'interno dell'isolato, ovvero per gli edifici ubicati all'interno dei comparti 1a, 1b, 2 e 3 secondo le prescrizioni delle tavole 10, 11, 12 e 13.

VI) Ristrutturazione urbanistica (Ru): definita dal paragrafo c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 e precisamente: "interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e delle reti stradali".

VII) Demolizione senza ricostruzione (Dr): si applica a manu fatti ed edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente storico o comunque nei casi in cui si renda necessario il recupero ad uso pubblico delle aree occupate. Per tali edifici sono ammessi in via transitoria solo interventi di Mo eMs, condizionando il rilascio della relativa costruzione alla rinuncia del maggior valore mediante atto pubblico.

Art. 6 - Destinazioni d'uso

Il Piano di Recupero consente attraverso gli interventi di Rs, RR, Re, Ru, le destinazioni d'uso indicate nelle tavole n. 8 e 9 e precisamente:

- a) residenza con abitazioni unifamiliari o plurifamiliari;
- b) servizi pubblici di carattere cittadino e di carattere locale (di quartiere);
- c) servizi privati (come scuola, case di cura, convivenze, alberghi, edifici ed attrezzature per il culto, per lo spettacolo, per lo sport al chiuso, ecc.);
- d) attività commerciali ed esercizi paracommerciali al dettaglio;
- e) attività artigianali non moleste

LINEA DI

Inoltre il Piano di Recupero prevede aree destinate a:

- f) verde pubblico da destinare a parco pubblico, a spazi per il gioco, e/o aree di rispetto con il divieto di realizzare qualsiasi tipo di edificio;
- g) verde privato di pertinenza degli edifici con il divieto di realizzare qualsiasi tipo di manufatti;

h) spazi da destinare alla viabilità pedonale ed au-
tomobilistica.

Art. 7 - Disciplina degli interventi

Il Piano di Recupero si attua attraverso la seguente disciplina degli interventi:

- A) intervento edilizio realizzato attraverso l'autorizzazione del Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per consentire la Mo e la Ms degli edifici e degli alloggi, secondo quanto previsto dai paragrafi I) II) del precedente art. 5;
- B) intervento edilizio realizzato attraverso la concessione edilizia per consentire:
- 1) il Rs, secondo quanto prescritto dal paragrafo III del precedente art. 5, da attuarsi negli edifici o parti di edifici di elevato valore storico-artistico dei quali si devono conservare i caratteri stilistici e strutturali originari; tali interventi dovranno essere attuati con le tecniche e le metodologie più rigorose del restauro finalizzato a consolidare tutti gli elementi artistici e a restituire, in base ad un'accurata documentazione filologica e storico-stilista, gli elementi mancanti o manomessi. Su tali edifici, indicati dalla tav.n.7 gli interventi di RS debbono preventivamente ottenere il benestare della Soprintendenza ai Monumenti così come è previsto dall'art. 31 delle NTA del PRG.
 - 2) il RR, secondo quanto previsto dal paragrafo IV) del precedente art. 5, da attuarsi su edifici di scarso valore storico-artistico ma di notevole va

INF n.

Quadro riepilogativo degli interventi, delle unità minime d'intervento e della disciplina

Unità minime d'intervento	Interventi	Disciplina
Alloggio singolo	Mo	Autorizzazione
	Ms	
Edificio singolo	Rs	Concessione edilizia
	RR-	
	RR+	Concessione edilizia assistita da atto di obbligo
Edificio singolo o lotto singolo	Re	
Insiemi di edifici o di lotti	Ru	

LEGENDA: Mo : Manutenzione ordinaria,

Ms : Manutenzione straordinaria,

Rs : Restauro scientifico,

RR- : Restauro conservativo e parziale ristrutturazione senza aumento delle superfici utili e/o dei volumi,

RR+ : Restauro conservativo e parziale ristrutturazione con aumento delle superfici utili e/o dei volumi,

Re : Ristrutturazione edilizia,

Ru : Ristrutturazione urbanistica.

lore testimoniale e ambientale purchè gli interventi escludano l'aumento delle superfici utili e dei volumi e siano attuati su edifici che non presentano sovrastrutture precarie da eliminare.

C) intervento edilizio realizzato attraverso la concessione edilizia assistita da atto d'obbligo per consentire:

- 1) il RR secondo quanto previsto dal paragrafo IV) del precedente art. 5, da attuarsi su edifici con caratteristiche descritte al precedente paragrafo B), attraverso interventi che comportino l'aumento delle superfici utili e dei volumi e/o siano attuati su edifici che presentano sovrastrutture precarie da eliminare;
- 2) Re, così come è stata presentata nel paragrafo V) del precedente art. 5 da attuarsi su edifici che abbiano subito sostanziali alterazioni strutturali e tipologiche in modo tale che le caratteristiche originarie non siano più riconoscibili e ricostruibili.
- 3) Ru, così come è stata presentata dal precedente paragrafo VI) del precedente art. 5, da attuarsi su quelle parti del centro storico che, per eliminare le caratteristiche di degrado presentate dall'edilizia disordinata e frammentaria, ovvero per riutilizzare aree attualmente inedificate e abbandonate, necessitano di un nuovo assetto volumetrico e viario anche attraverso la demolizione e la costruzione di un insieme di edifici.

AF 01

La tav. n. 7 perimetra tre zone per ognuna delle quali è consentita la Ru con i seguenti dati:

- Ru1: - Superficie dell'area: mq 830
- Cubatura edificabile: mc 6.000
 - Altezza massima: mli 13.50 (dalla quota di via della Circonvallazione)
 - Distacchi tra gli edifici: ml 10.00
 - Parcheggi privati e pubblici interrati nella seguente misura:
 - privati 1 mq/15mc
 - pubblici 1 mq/15mc

- Ru2: - Superficie dell'area: mq 730
- Cubatura edificabile: mc 4.000
 - Altezza massima: ml 13.50 (dalla quota di via della Circonvallazione)
 - Distacchi tra gli edifici: ml 10.00
 - Parcheggi privati e pubblici interrati nella seguente misura:
 - privati 1 mq/15mc
 - pubblici 1 mq/15mc

- Ru3: - Superficie dell'area: mq 343
- Cubatura edificabile: mc 2.000
 - Altezza massima: ml 10.00
 - Parcheggi privati interrati nelle seguente misura:
 - privati 1mq/7.5mc.

I richiedenti quindi, al fine di ottenere la trasformazione degli organismo edilizi attraverso gli interventi di RR con aumento di cubatura, Re e Ru, debbono presentare un progetti dal quale risulti che:

- a) il rilievo dello stato di fatto sia esteso per gli interventi di RR e Re anche agli edifici confinanti con l'edificio interessato dagli interventi edilizi

e per gli interventi di Ru a tutti gli edifici esistenti all'interno del perimetro da ristrutturare.

- b) le nuove sagome siano raccordate agli edifici confinanti attraverso una compiuta soluzione architettonica;
- c) gli incrementi di superficie utile di volume e la variazione di sagoma e la trasformazione degli organismi edilizi riguardino solo gli edifici dei richiedenti.

Il rilascio della concessione non può avvenire se gli interessati non sottoscrivono e registrano un atto d'obbligo del quale risulti:

- l'impegno ad eseguire le eventuali prescrizioni della Commissione Edilizia relativa a tipo e colori dei parametri esterni, dei particolari costruttivi e decorativi, delle inferiate e balaustre e a ogni altro elemento indicato agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 delle presenti norme;
- l'impegno a demolire entro congruo termine le sovrastrutture precarie ed ogni altro elemento destinato nel progetto a demolizione;
- l'impegno a realizzare entro congruo termine le opere di cui al progetto, eventualmente individuando separati stralci funzionali;
- l'impegno, qualora si renda necessario, a realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- eventuali cessioni al Comune di aree e di porzioni d'immobili per il miglioramento della viabilità o per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- congrue garanzie finanziarie.

Art. 8 - Unità minime d'intervento

Il piano di recupero si attua ai seguenti livelli d'intervento:

- a) per alloggi singoli, costituiti da insiemi di vani e stanze contigui o comunicanti aventi caratteristiche di abitabilità e costituenti unità funzionali, allorquando gli interventi riguardano la Mo e la Ms;
- b) per gli edifici singoli, costituiti anche da uno o più alloggi, identificati dalla particella catastale di consistenza, allorquando gli interventi riguardino la Rs, la RR e la Re;
- c) per singoli lotti, identificati dalla particella catastale di consistenza, allorquando gli interventi riguardino la Re su aree con edifici demoliti;
- d) per insieme di aree e/o di edifici nel quale i rapporti tra le diverse componenti edilizie e funzionali sono tali da richiedere una soluzione unitaria degli interventi, allorquando i lavori da eseguire superino i livelli della Mo e della Ms.

Art. 9 - Presentazione degli elaborati

Tutti i prospetti presentati per l'ottenimento di autorizzazioni o concessioni edilizie devono comprendere obbligatoriamente i seguenti elaborati:

- a) rilievo completo, in scala non inferiore a 1:100, dell'immobile e degli immobili su cui si intende intervenire, allo stato di fatto ante operam; qualora l'in

tervento preveda la RR con aumento di cubatura o le Re, il rilievo deve essere esteso anche agli edifici confinanti;

- b) progetto dettagliato, in scala non inferiore a 1:100, degli interventi da eseguire ed eventuale inserimento della nuova sagoma con quella degli edifici limitrofi;
- c) particolari costruttivi e decorativi, in scala non inferiore a 1:10, di tutte le aperture esterne, con relativi timpani, soglie, spalle, coronamenti ed infissi, delle balaustre e dei relativi parapetti, del coronamento dei muri, dei cornicioni, dei manti di copertura e delle parti visibili dell'orditura, delle gronde e dei pluviali, delle canne fumarie, di eventuali lesene, marcapiani e zoccolature;
- d) elenco e descrizione dei materiali e dei colori che si intende utilizzare;
- e) relazione tecnico-descrittiva dello stato dell'immobile e degli interventi;
- f) documentazione fotografica dell'ambiente circostante in almeno una rappresentazione completa di ognuna delle facciate.

Titolo III - Criteria e norme generali

Art. 10 - Indici

Qualora non sia accettabile il volume già edificato, salvo diversa prescrizione, le ricostruzioni debbono non superare l'indice fondiario di 5.00 mc/mq.

24

Art. 11 - Materiali

In tutti gli interventi edili nel centro storico v'è l'obbligo di utilizzare i seguenti materiali:

- a) copertura: rivestimento in tegole di laterizio di cotto;
- b) tinteggiatura esterna: a calce o a tempera, con esclusione di finimenti plastici; colori derivanti da terre, con esclusione dei colori primari e del verde, del bianco, dei colori scuri e delle tinte pastello;
- c) infissi esterni: in legno naturale e dipinto, con persiane alla romana con esclusione di tapparelle avvolgibili veneziane, e serrande metalliche.

Per i locali adibiti a negozi o pubblici esercizi sono consentite chiusure in ferro o in alluminio purchè vengano usati colori tradizionali nella verniciatura degli infissi;

- d) mostre di infissi: in intonaci a stucco, pietra locale o laterizio;
- e) comignoli: in cotto o intonacati, con divieto di utilizzare canne in eternit o lamiera;
- f) gronde pluviali: in metallo, con esclusione di eternit e materiali plastici;
- g) parapetti, balaustre e simili: in muratura o in pietra, per le porte finestre sono consentiti ringhiere in ferro verniciato con disegno rispondente alle caratteristiche locali.

E' fatto assoluto divieto di realizzare tettoie, ripari o altri manufatti, anche provvisori, in metallo, in plastica

eternit e simili.

Le strutture in ferro (e particolarmente i solai) non potranno essere utilizzati se non con adeguati sistemi per l'assorbimento delle vibrazioni.


Art. 12 - Tetti

Tutti gli interventi hanno l'obbligo di mantenere le coperture a tetto con l'inclinazione delle falde non superiore al 30%, salvo diversa soluzione per gli edifici per il quale è previsto il Rs.

Negli interventi di RR, Re, su edifici con copertura a terrazzo è obbligatorio il ripristino della copertura a falda applicando i materiali indicati al precedente art. 10.

Art. 13 - Abbaini

La realizzazione di lucernari e abbaini può essere consentita purchè questi non superino la linea di colmo del tetto e devono essere rivestiti in tegole di laterizio. Le dimensioni, al netto dell'imbotto, non potranno superare i cm 60 di altezza e cm 120 di larghezza e, in ogni caso, non dovranno superare un terzo della larghezza delle falde.



Art. 14 - Balconi

La realizzazione dei balconi e di sporti è vietata per tutti gli interventi di Rs, RR, mentre possono essere consentiti negli interventi di Re e Ru purchè la loro proiezione a terra non ricada sulla attuale sede strada

le se questa è inferiore a ml. 6.00. Gli interventi di RR, Re e Ru possono sulle facciate a filo stradale consentire la realizzazione di porte-finestre, purchè queste abbiano il parapetto in ferro con disegno adeguato alle caratteristiche locali e abbiano dal filo della parete una sporgenza inferiore a cm 15.

Art. 15 - Tettoie e pensiline

In tutte le zone del centro storico non sono ammesse tettoie, pensiline e simili sui balconi, sulle vedute, sulle luci.

Art. 16 - Insegne

In tutte le zone del Piano di recupero è vietata la realizzazione di vetrine e la collocazione di insegne al di fuori delle cornici delle aperture esistenti, ed è altresì vietata la realizzazione di insegne "a bandiera" perpendicolare alla facciata degli edifici.

L'arredo fisso dei negozi è soggetto ad autorizzazione comunale.

Art. 17 - Decoro Urbano

E' data facoltà al Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, di rifiutare concessioni edilizie o autorizzazioni per i progetti che non siano ritenuti conformi al carattere ambientale e architettonico del centro storico, anche qualora rispettino integralmente, ma solo formalmente le presenti norme.

E' data altresì facoltà di ordinare la rimozione e/o

la demolizione di manufatti edilizi e di arredo in con
trasto con le caratteristiche ambientali del centro sto
rico, come pure di ordinare la sospensione di attività
in contrasto con le destinazioni d'uso indicate dal Pia
no di Recupero.

Art. 18 - Muri di contenimento e di recinzione

I muri di contenimento devono essere realizzati con
parametro a facciavista in cotto, tufo e altra pietra na
turale accuratamente disposta (escluso il cemento a vi
sta), ovvero rivestite.

I muri di contenimento devono consentire il drenaggio
delle acque e non avere altezza superiore a ml. 2.50.
Nel caso di terrazzamenti i muri devono distare non meno
di ml. 2,00 tra loro.

Stessi criteri devono essere adottati per la recin
zioni, che in ogni caso non possono superare ml. 0.80
di altezza in pieno. Al di sopra sono consentite esclu
sivamente recinzioni in elementi semplici in metallo ver
niciato con esclusione di elementi in cemento.

